



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0312/2010

8.11.2010

RELAZIONE

sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali
internazionali
(2009/2219(INI))

Commissione per il commercio internazionale

Relatrice: Tokia Saïfi

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	13
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI	26
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	30
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	34

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e altri strumenti dell'ONU in materia di diritti dell'uomo, in particolare i patti sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979) e la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007) nonché il documento finale del Vertice del Millennio delle Nazioni Unite che ha avuto luogo il 20-22 settembre 2000 a New York,
- visti l'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la dichiarazione adottata alla Quarta conferenza ministeriale di Doha, nel novembre 2001, e in particolare il suo paragrafo 31,
- viste le sue risoluzioni del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani negli accordi fra la Comunità e i paesi terzi (COM(1995)0216)¹ e del 14 febbraio 2006 sulla clausola concernente i diritti umani e la democrazia negli accordi dell'Unione europea²,
- viste la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla trasparenza e la democrazia nel commercio internazionale³, che esige il rispetto delle norme sociali fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), da parte dell'OMC, e l'accettazione, da parte dell'Unione europea, delle decisioni dell'OIL, compresi i possibili ricorsi per sanzioni relative a gravi violazioni di norme sociali fondamentali,
- vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001)0252)⁴,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La dimensione sociale della globalizzazione - Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei

1 GU L 320 del 28.10.1996, pag. 261.

2 GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

3 GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

4 GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

vantaggi" (COM(2004)0383),

- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione¹,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro minorile²,
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile³,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo⁴,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale: aspetti esterni della competitività⁵ in risposta alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),
- considerando che nella Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale dell'ONU su piena occupazione e lavoro dignitoso le parti hanno riconosciuto l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sul tema "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti"⁶, che chiede l'inclusione di norme sociali, ai fini di promuovere il lavoro dignitoso, negli accordi commerciali dell'Unione europea, in particolare negli accordi bilaterali,
- vista l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione dell'OIL approvati per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro, nonché la dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa,
- vista la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁷,
- visto il sistema di preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1° gennaio 2006, che

¹ GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 65.

² GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.

³ Conclusioni del Consiglio del 14.6.2010 sul lavoro minorile, 10937/1/10.

⁴ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 865.

⁵ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

⁶ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

⁷ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

assicura l'accesso a dazio zero o con una riduzione tariffaria per un numero crescente di prodotti e comprende inoltre un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo,

- visti tutti gli accordi tra l'UE e i paesi terzi,
 - visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) e l'Unione europea, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e le sue modifiche del 2005 e 2010,
 - viste le sue risoluzioni sugli accordi di partenariato economico con le regioni e Stati ACP e in particolare quelle del 26 settembre 2002¹, del 23 maggio 2007² e del 12 dicembre 2007³,
 - viste le convenzioni internazionali sull'ambiente come il protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono (1987), la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi (1999), il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000) e il protocollo di Kyoto (1997),
 - visto il capitolo 13 dell'accordo di libero scambio firmato nell'ottobre 2009 tra l'Unione europea e la Corea del Sud,
 - vista la conclusione dei negoziati tra l'UE e la Colombia e il Perù sulla firma di un accordo commerciale multilaterale,
 - vista l'audizione “Applicazione delle norme sociali e ambientali nei negoziati commerciali”, organizzata il 14 gennaio 2010 dal Parlamento europeo,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0312/2010),
- A. considerando che il legame fra commercio, diritti umani e norme sociali e ambientali è diventato un elemento chiave delle relazioni economiche e commerciali e parte integrante dei negoziati nel quadro degli accordi sul libero scambio,
- B. considerando che le distorsioni della concorrenza e i rischi di dumping ambientale e sociale sono sempre più frequenti, segnatamente a danno delle imprese e dei lavoratori localizzati all'interno dell'Unione europea, i quali sono tenuti al rispetto di norme sociali, ambientali e fiscali più rigorose,
- C. considerando che l'UE deve adottare una strategia differenziata a seconda del livello di sviluppo dei suoi partner commerciali, per quanto riguarda sia i suoi requisiti in campo

¹ GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.

² GU C 102 E del 24.04.2008, pag. 301.

³ GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

sociale e ambientale, sia la liberalizzazione degli scambi, onde creare le condizioni per una concorrenza internazionale equa e leale,

- D. considerando che i forum bilaterali sono divenuti il luogo principale per perseguire tali obiettivi politici, dal momento che le prospettive di mettere a punto norme multilaterali che disciplinino il rapporto fra commercio, lavoro o ambiente nel contesto dell'OMC, non sono molto promettenti,
- E. considerando che è tuttavia indispensabile agire a favore di un giusto equilibrio fra diritto commerciale e diritti fondamentali e per rafforzare il dialogo fra le principali organizzazioni internazionali, in particolare fra l'OIL e l'OMC, per una maggiore coerenza delle politiche internazionali e una migliore governance mondiale,
- F. considerando che i motivi per includere disposizioni in materia di diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali sono numerosi e vanno dal desiderio di creare un commercio giusto ed equo e di assicurare una certa lealtà degli scambi ("level playing field") a quello, più normativo, di difendere i valori universali sostenuti dall'Unione europea e di portare avanti politiche europee coerenti,
- G. ricorda che la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo del 1986 stabilisce che "il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale e culturale [...] e beneficiare di tale sviluppo"; reputa pertanto che l'Unione europea abbia l'obbligo di non indebolire tale diritto e che anzi, debba integrarlo negli accordi internazionali e considerarlo un orientamento per le politiche europee;
- H. considerando che il trattato di Lisbona ribadisce che l'azione esterna dell'Unione europea, di cui il commercio è parte integrante, deve essere guidata dagli stessi principi che hanno ispirato la sua creazione; che il modello sociale europeo, che coniuga una crescita economica sostenibile e condizioni di lavoro e di vita migliori, può servire da modello anche agli altri partner; che gli accordi commerciali devono inoltre essere compatibili con altri obblighi e convenzioni internazionali che gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare, conformemente al loro diritto nazionale,
- I. considerando l'importanza di preservare il livello delle normative sociali e ambientali vigenti all'interno dell'Unione europea e del loro rispetto da parte delle imprese straniere operanti nel mercato unico europeo,
- J. considerando che l'inclusione dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali negli accordi commerciali può apportare valore aggiunto a tali accordi, consentendo una maggiore interazione della società civile, un maggiore sostegno alla stabilità politica e sociale e creando così un clima più favorevole agli scambi,
- K. considerando che il settore commerciale e la salvaguardia delle norme in materia di diritti umani e in campo sociale e ambientale sono elementi importanti per assicurare la pace e il benessere del mondo, ma non possono rappresentare una soluzione per tutti i problemi che si presentano tra gli Stati; osserva tuttavia che situazioni politiche di stallo possono essere superate rafforzando le relazioni commerciali e assicurando in tal modo la definizione di

interessi comuni, specie nel campo della tutela dell'ambiente, quale strumento per risolvere i conflitti;

- L. considerando che altri paesi hanno dato esempi positivi di inclusione di norme sociali negli accordi commerciali,
- M. considerando che l'SPG presuppone il rispetto dei principi delle convenzioni internazionali sui diritti umani e delle norme fondamentali del lavoro da parte dei paesi beneficiari, e prevede un regime speciale di preferenze tariffarie supplementari per promuovere la ratifica e l'effettiva attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro, la tutela ambientale e la buona governance; e che il mancato rispetto di tali condizioni può comportare la sospensione del regime commerciale,
 - 1. chiede pertanto che in seno alla futura strategia commerciale dell'Unione europea il commercio sia considerato non un fine in sé, ma uno strumento che permette di promuovere i valori e gli interessi commerciali europei nonché uno scambio equo, capace di generalizzare l'inclusione e l'attuazione effettiva di norme sociali e ambientali con tutti i partner commerciali dell'UE; reputa che un approccio positivo e nel contempo giuridicamente vincolante dovrebbe guidare l'Unione europea nei negoziati; sottolinea che tutte le parti trarranno vantaggio dall'inclusione di disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, in particolare negli accordi bilaterali;
 - 2. rammenta che la politica commerciale è uno strumento al servizio degli obiettivi globali dell'Unione europea e che a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale dell'Unione europea è attuata "nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione" e che a titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea essa deve in particolare contribuire "allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite";

Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali multilaterali

- 3. invita a una maggiore cooperazione a livello multilaterale fra l'OMC e le principali istituzioni delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani; reputa che legami più stretti con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e con le procedure speciali sarebbero particolarmente utili per assicurare un quadro commerciale multilaterale che contribuisca al rispetto dei diritti umani; considera altresì che sarebbe opportuno prendere in considerazione le competenze dell'Alto Commissariato in seno ai gruppi di lavoro dell'OMC e dell'organo di appello quando si constatano gravi casi di violazioni dei diritti umani;
- 4. ritiene che la revisione periodica universale, in seno al Consiglio Diritti umani, dovrebbe costituire uno strumento utile per monitorare il rispetto delle disposizioni legate ai diritti umani negli accordi commerciali internazionali;
- 5. sottolinea che una cooperazione rafforzata con l'OIL, organo competente per elaborare e negoziare le norme internazionali del lavoro e per controllarne l'applicazione nel diritto e

nella pratica, nonché la piena partecipazione dell'OIL ai lavori dell'OMC, sono essenziali;

- a) chiede a tal fine che all'OIL sia accordato lo status di osservatore ufficiale presso l'OMC e il diritto di prendere la parola durante le conferenze ministeriali dell'OMC;
 - b) propone l'istituzione, in seno all'OMC, di un comitato commercio e lavoro dignitoso, analogo al comitato commercio e ambiente; insiste sul fatto che ad entrambi i comitati sia dato un mandato chiaramente definito, e che abbiano un'influenza tangibile;
 - c) propone inoltre che, nei casi pertinenti in cui, in seno a una controversia commerciale, possa verificarsi una violazione delle convenzioni internazionali del lavoro, sia possibile ricorrere all'OIL, come del resto anche all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo;
 - d) propone infine che, quando uno Stato membro dell'OMC ritiene che una decisione della commissione per la composizione delle controversie rimetta in questione decisioni dell'OIL sul rispetto delle convenzioni del lavoro, sia possibile presentare ricorso presso l'OIL;
6. ribadisce che gli obiettivi di mantenere e salvaguardare un sistema commerciale multilaterale aperto e non discriminatorio, da un lato, e di agire per proteggere l'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile, dall'altro, devono rafforzarsi reciprocamente; sottolinea che, a i sensi del'articolo 20 del GATT, gli Stati membri possono adottare misure commerciali volte a proteggere l'ambiente, a condizione che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria e ingiustificabile;
 7. plaude all'esistenza del comitato commercio e ambiente dell'OMC, che dovrebbe essere una sede fondamentale per l'ulteriore integrazione e approfondimento del rapporto fra ambiente e commercio; esprime l'auspicio che il ruolo del comitato e il suo lavoro si svilupperanno al fine di affrontare in modo positivo le più importanti sfide ambientali cui si trova di fronte la comunità internazionale;
 8. sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso ai beni e alle tecnologie verdi per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile e invita tutte le parti coinvolte nei negoziati a moltiplicare gli sforzi per giungere a una rapida conclusione dei negoziati sulla riduzione o l'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie per i beni e i servizi ambientali, onde promuovere nuove forme di politiche dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro che rispondano alle norme OIL sul lavoro dignitoso nonché le opportunità di crescita per le industrie europee e le PMI;
 9. ribadisce la necessità di progredire nei negoziati sugli altri punti dell'articolo 31 della dichiarazione di Doha sul rapporto fra le attuali norme dell'OMC e gli obblighi commerciali specifici enunciati negli accordi ambientali multilaterali, e di promuovere una cooperazione più intensa fra i segretariati di tali accordi e i comitati dell'OMC, elemento essenziale per garantire che i regimi commerciali ed ambientali si sviluppino in modo coerente;

10. ritiene che un accordo multilaterale sul clima costituirebbe lo strumento migliore per assicurare l'internalizzazione delle esternalità ambientali negative correlate al CO₂, ma che tale accordo rischia di non essere raggiunto nel prossimo futuro; reputa pertanto che l'Unione europea dovrebbe continuare ad esplorare le opportunità di mettere a punto per i settori industriali esposti al rischio accertato di emissioni di carbonio strumenti ambientali adeguati complementari alla vendita all'asta delle quote CO₂ dell'EU ETS, segnatamente un "meccanismo d'inclusione del carbonio", nel rispetto delle norme dell'OMC, in quanto un siffatto meccanismo permetterebbe di lottare contro i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ verso paesi terzi;
11. propone, una volta che l'accordo internazionale sul clima sarà stato negoziato e firmato, la creazione di una vera e propria organizzazione mondiale dell'ambiente, per far applicare gli impegni assunti e rispettare le norme ambientali; a tale futura organizzazione si dovrebbe ad esempio far ricorso nei casi di dumping ambientale;

Diritti umani e norme sociali e ambientali negli accordi commerciali bilaterali

12. sostiene fermamente la prassi di inserire clausole giuridicamente vincolanti sui diritti umani negli accordi internazionali dell'Unione europea, ma rammenta che le grandi sfide relativamente al seguito e all'applicazione di tali clausole permangono; ribadisce il fatto che le clausole devono essere altresì incluse in tutti gli accordi commerciali e settoriali, con un meccanismo di consultazione chiaro e preciso, sul modello dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou; a tale riguardo, plaude al fatto che una clausola analoga sia stata inserita negli accordi di libero scambio di nuova generazione;
13. sottolinea che, negli accordi bilaterali, il medesimo approccio di inclusione sistematica dovrebbe essere applicato anche ai capitoli sullo sviluppo sostenibile;
14. osserva che i futuri accordi commerciali potrebbero essere negoziati sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria; ritiene che non per questo le norme sociali e ambientali debbano essere trascurate, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra e la gestione dei rifiuti pericolosi, per conseguire altri obiettivi;
15. chiede alla Commissione, tenendo in conto gli obiettivi sopra esposti, di inserire sistematicamente in tutti gli accordi di libero scambio da essa negoziati con Stati terzi, una serie di norme sociali e ambientali che includano:
 - a) un elenco di standard minimi che tutti i partner commerciali dell'UE devono rispettare; in campo sociale detti standard devono corrispondere alle otto convenzioni fondamentali dell'OIL (norme fondamentali del lavoro) quali enumerate nella dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro (1998); a dette otto convenzioni si aggiungono, per i paesi industrializzati, le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL; in materia ambientale e di rispetto dei diritti umani lo standard minimo deve essere conforme all'elenco delle convenzioni relative all'ambiente e ai principi del buongoverno, come previsto dal regolamento sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate;

- b) un elenco di convenzioni aggiuntive da applicare, in modo graduale e flessibile, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica, sociale e ambientale del partner interessato; in campo sociale l'obiettivo finale deve essere l'applicazione piena e integrale dell'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso;
16. sottolinea che il rispetto di detti standard va inteso nel senso che comporta contestualmente la loro ratifica, il loro recepimento nella legislazione nazionale e la loro applicazione effettiva nell'intero territorio nazionale;
17. chiede che tutti i futuri accordi commerciali prevedano il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile, in particolare per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali e includano un sistema di certificazione europeo uniforme che garantisca che le pietre naturali e i prodotti a base di pietre naturali importati siano stati prodotti in modo dimostrabile lungo tutta la catena lavorativa senza sfruttare il lavoro minorile ai sensi della Convenzione 182 dell'OIL;
18. sottolinea che, nel quadro degli accordi di libero scambio, potrebbero essere previste liberalizzazioni condizionali comprendenti l'accorciamento del calendario di smantellamento o l'accesso a un mercato addizionale, in caso di rispetto delle norme ambientali e sociali;
19. sottolinea l'importanza di un monitoraggio continuo dell'attuazione dell'accordo, con un approccio aperto e inclusivo in tutte le fasi:
- a) prende atto dell'utilizzo di studi d'impatto sullo sviluppo sostenibile, ma ritiene che questi dovrebbero essere eseguiti anche prima, durante e dopo i negoziati, per assicurare una valutazione continua; ritiene altresì che i negoziatori dovrebbero tenere maggiormente conto delle priorità e delle preoccupazioni che derivano da detti studi d'impatto;
 - b) invita la Commissione a elaborare studi d'impatto sui diritti umani, a completamento di quelli in materia di sviluppo sostenibile, con indicatori di mercato intelligibili, basati sui diritti umani e sulle norme ambientali e sociali;
 - c) invita entrambe le parti a presentare relazioni periodiche sui progressi generali dell'attuazione di tutti gli impegni previsti dall'accordo;
 - d) chiede alla Commissione di fare in modo che i parlamenti dei paesi partner siano coinvolti nei negoziati commerciali, allo scopo di potenziare la governance e il controllo democratico nei paesi in via di sviluppo;
 - e) sottolinea l'importanza di coinvolgere i cittadini in tutte le fasi dei negoziati e del monitoraggio dell'accordo e, a tale riguardo, chiede la creazione di forum dello sviluppo sostenibile o di gruppi consultivi che prevedano la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile indipendente;
20. chiede che gli accordi commerciali dell'UE siano effettivamente in grado di imporre i più elevati livelli di trasparenza, severe norme in materia di appalti pubblici e un rendiconto

paese per paese da parte delle imprese, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, al fine di combattere la fuga illecita di capitali;

21. chiede pressantemente che l'Unione difenda il diritto di accesso alle risorse naturali nei negoziati sugli accordi commerciali e faccia valere i diritti delle popolazioni autoctone e indigene per quanto riguarda l'accesso alle risorse naturali essenziali; invita la Commissione a inserire nei negoziati e negli accordi commerciali internazionali la problematica dell'acquisizione e della proprietà dei terreni nei paesi terzi, in particolare nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo;
22. riconosce che, negli accordi bilaterali attualmente negoziati, il capitolo sullo sviluppo sostenibile è vincolante, ma che esso potrebbe essere rafforzato mediante:
 - a) una procedura di reclamo aperta alle parti sociali;
 - b) il ricorso a un organismo indipendente per risolvere in modo rapido ed efficace le controversie legate a questioni sociali o ambientali, ad esempio un gruppo di esperti selezionati dalle due parti in base alle loro competenze in materia di diritti umani, diritto del lavoro e diritto ambientale, le cui raccomandazioni dovrebbero essere parte di un processo ben definito, con disposizioni per l'attuazione;
 - c) il ricorso a un meccanismo di risoluzione delle controversie, come nelle altre parti dell'accordo, che preveda sanzioni volte a migliorare la situazione nei settori interessati o a sospendere almeno temporaneamente taluni vantaggi commerciali previsti nell'accordo in caso di violazione aggravata degli standard succitati;
23. sottolinea l'importanza di completare gli accordi con misure di accompagnamento, comprese misure di assistenza tecnica e programmi di cooperazione volti a migliorare la capacità di esecuzione, in particolare delle convenzioni che sono fondamentali nel campo dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali;

Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali unilaterali: SPG e SPG+

24. reputa che le 27 convenzioni la cui ratifica ed effettiva attuazione è necessaria per poter beneficiare dell'SPG+ rappresentino un insieme unico di convenzioni sui diritti umani, il diritto del lavoro, l'ambiente e norme di buona governance; sottolinea che l'SPG+ ha sinora un visibile impatto positivo per quanto riguarda la ratifica di tali convenzioni, ma che esso è minore quando si tratta della loro attuazione, ed auspica pertanto di porre maggiormente l'accento sulle misure di accompagnamento volte a migliorare la capacità di attuazione; ritiene altresì che per assicurare la credibilità dell'SPG+ la Commissione debba avviare inchieste e, se del caso, sopprimere le preferenze ove elementi concordanti indichino che taluni paesi non applicano le 27 convenzioni;
25. reputa che, negli accordi dell'Unione europea con i paesi terzi, potrebbe essere instaurato un legame più stretto fra le clausole sui diritti umani dell'SPG+ , in particolare per quanto riguarda il monitoraggio;
26. invita la Commissione, nel corso del processo di revisione del regime SPG, a fare in modo

che ne beneficino soprattutto i paesi più bisognosi e a introdurre una semplificazione delle norme d'origine affinché i paesi beneficiari dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" e del regime SPG+ possano trarre il massimo vantaggio dalle preferenze loro riconosciute; chiede altresì che siano messi a punto punti di comparazione, meccanismi e criteri trasparenti per la concessione e il ritiro delle preferenze nel quadro di detto regime; chiede altresì che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto nel corso di tutto questo processo, segnatamente per quanto riguarda la proposta del Consiglio relativa all'elenco di paesi beneficiari, l'avvio di indagini o la sospensione temporanea dell'SPG+;

27. sollecita la Commissione a presentare rapidamente una proposta di regolamento che vieti l'importazione nell'UE di beni prodotti ricorrendo a moderne forme di schiavitù, al lavoro forzato, segnatamente quello di categorie particolarmente vulnerabili, in violazione delle norme fondamentali in materia di diritti dell'uomo;
28. invita la Commissione, conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, a informare pienamente e costantemente il Parlamento su tutti gli aspetti rilevanti durante i negoziati per accordi commerciali internazionali;
29. invita la Commissione, considerato il rafforzamento dei poteri del Parlamento nel quadro del trattato di Lisbona, a garantire un flusso di informazioni efficace e a riconoscere sempre al Parlamento, nella persona dei suoi delegati, lo status di osservatore, garantendogli l'accesso a tutte le riunioni e i documenti pertinenti;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

L'inserimento della clausola in materia di diritti umani o ancora l'applicazione delle norme sociali e ambientali nei negoziati commerciali sono problemi complessi che dividono la comunità internazionale. Da un lato, i paesi del Nord denunciano il dumping sociale e ambientale praticato dai paesi emergenti, che costituisce una distorsione della concorrenza negli scambi commerciali; dall'altro, i paesi del Sud temono che, attraverso l'applicazione di tali norme, quelli del Nord vogliano compromettere il loro sviluppo economico e ricorrano a una forma di protezionismo dissimulato.

Ben si comprende quindi l'estrema difficoltà a trattare serenamente il problema delle norme nelle sedi multilaterali, e soprattutto in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sebbene la clausola sociale compaia sempre più di frequente negli accordi commerciali bilaterali.

Attualmente si constata uno squilibrio crescente tra le regole del commercio internazionale e le altre norme del diritto internazionale ed è perciò necessario coltivare nuovi percorsi di riflessione, adoperandosi soprattutto per un reale coordinamento tra le organizzazioni internazionali (OMC e OIL).

L'Unione europea ha un ruolo determinante in tale ricerca di una nuova governance mondiale e deve perciò favorire la coerenza delle politiche perseguite dalle istituzioni internazionali.

Dinanzi a questa constatazione, nel momento in cui rivede la propria strategia commerciale, l'Unione europea deve interrogarsi sulla politica commerciale che intende perseguire. Se vuole trasmettere un messaggio chiaro contro il protezionismo, l'Unione deve anche vigilare affinché il commercio internazionale sia equo e i vantaggi siano reciproci.

L'Unione, tramite le politiche che persegue e in particolare la politica commerciale, deve difendere i propri interessi, rispettando e facendo nel contempo rispettare norme e valori che le sono propri.

È questa riflessione che deve aiutare le varie istituzioni europee ad avviare e perseguire una nuova politica commerciale, ambiziosa e basata sulla fermezza e sul dialogo.

Non bisogna infatti dimenticare che in Europa le società industriali e commerciali europee sono soggette al rispetto rigoroso delle norme sociali e ambientali. Se l'Unione europea rispetta norme vincolanti, deve anche poter esigere che i suoi partner commerciali, in particolare i paesi emergenti, facciano altrettanto e deve promuovere requisiti di qualità e sostenibilità, segnatamente per i prodotti alimentari che entrano nel suo territorio, al fine di tutelare un contesto commerciale leale ed equo.

In tal senso, le norme rigorose del mercato unico europeo in materia di salute, sicurezza, ambiente e protezione dei lavoratori e dei consumatori rappresentano un modello europeo specifico che deve essere fonte di ispirazione a livello internazionale e nelle sedi multilaterali e avere un riscontro nei negoziati degli accordi commerciali bilaterali in corso. In tal modo l'Unione si assicurerebbe che a un livello più globale, le politiche esterne attuate attraverso la sua politica commerciale e di sviluppo contribuiscano effettivamente allo sviluppo sociale nei paesi terzi con cui intrattiene rapporti commerciali.

L'individuazione di soluzioni e di proposte su questa problematica consentirà così di contribuire a una riappropriazione positiva della politica commerciale dell'Unione da parte del

cittadino (in un contesto di rifiuto o di timore nei confronti dei negoziati commerciali) e al dibattito sulla lealtà degli scambi ("level playing field"). Come è noto, la società accetta e ritiene positiva l'apertura dei mercati, a patto che contribuisca al miglioramento del tenore di vita. Analogamente, l'espansione degli scambi commerciali e il liberismo sono percepiti positivamente se non rimettono in discussione i diritti sociali e ambientali. L'Unione europea deve quindi trovare un equilibrio tra un approccio commerciale restrittivo e un'impostazione liberista nonché un compromesso tra la tutela dei propri interessi commerciali e la necessità di rispettare valori universali, quali l'applicazione di norme sociali e ambientali vincolanti.

Per la buona riuscita di tale compromesso, l'Unione deve instaurare un dialogo con i propri partner e individuare uno spazio comune per la condivisione dei propri valori. È proprio tramite questo sforzo di trasparenza e di dialogo che grazie alle nuove competenze conferitegli dal trattato di Lisbona, il Parlamento può avere un ruolo di primaria importanza e, in questo senso, deve conferire un mandato politico e morale ai negoziati. Il Parlamento deve altresì pronunciarsi sul fatto che l'Unione è tenuta a difendere i propri interessi commerciali e, allo stesso tempo, deve esprimersi sulla necessità di un quadro normativo. Esso deve promuovere dibattiti trasparenti e accessibili ai cittadini e ribadire che il rispetto della vita umana e la dignità del lavoro sono uguali ovunque e per tutti e che il significato dei diritti ambientali e sociali (diritti sindacali, lotta al lavoro minorile, ecc.) ha portata universale.

Alla problematica suesposta si aggiunge il fatto che il soggetto è trattato a vari livelli, ossia a livello multilaterale, bilaterale e unilaterale.

I. Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali multilaterali

Come esposto in precedenza, è essenziale favorire la coerenza delle politiche attuate dalle istituzioni internazionali e instaurare una nuova governance mondiale coordinata dall'Organizzazione mondiale del commercio, dall'Organizzazione internazionale del lavoro e da una (futura?) Organizzazione mondiale dell'ambiente. La difficoltà a inserire norme esterne al settore del commercio nella regolamentazione in materia di commercio internazionale è nota. Pertanto, determinati punti fondamentali relativi al rispetto delle norme sociali potranno essere presi in considerazione più concretamente, rafforzando il dialogo con l'OIL. Sarebbe necessario rafforzare in tal senso il ruolo dell'OIL e dotarla di un organo di interpretazione delle norme. Oltre a rendere obbligatorio per tutti il rispetto delle principali norme dell'OIL, quest'ultima dovrebbe essere consultata anche sulle questioni in materia di diritti fondamentali del lavoro, nell'ambito del regolamento dei contenziosi internazionali, quali le controversie commerciali (forma di rinvio pregiudiziale dell'OMC all'OIL).

Sebbene il commercio stenti ancora a prendere in considerazione le norme sociali, in materia ambientale le misure commerciali richieste dagli accordi ambientali multilaterali per conseguire obiettivi ambientali considerati "legittimi", per consenso multilaterale e che non costituiscono una semplice limitazione dissimulata del commercio, sembrano in compenso essere ritenute parte integrante delle eccezioni previste all'articolo XX del GATT. Infine, sempre in materia ambientale, sarebbe opportuno creare un'organizzazione mondiale specifica. Con un mandato ben definito e distinto rispetto alle altre organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'OMC, e un'azione basata su principi condivisi, tale

organizzazione, denominata Organizzazione mondiale dell'ambiente, potrebbe farsi carico della definizione e dell'attuazione delle norme ambientali. All'organizzazione potrebbe essere affidato quindi l'esame dei casi di dumping ambientale.

Per quanto riguarda i diritti umani, occorrerebbe infine potenziare la cooperazione a livello multilaterale tra l'OMC e le principali istituzioni delle Nazioni Unite nel settore dei diritti dell'uomo. Ad esempio, in seno ai gruppi di lavoro dell'OMC e dell'organo di appello potrebbero essere prese in considerazione le competenze dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, qualora vengano riscontrati gravi casi di violazioni dei diritti umani.

II. Diritti umani e norme sociali e ambientali negli accordi commerciali bilaterali

Il problema dell'obbligo di applicazione di queste norme nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali è particolarmente delicato ed evidenzia la capacità o meno dell'Unione europea di imporre l'applicazione e il rispetto di dette norme.

Nei negoziati bilaterali conclusi di recente o ancora in corso, l'Unione insiste a voler inserire norme sociali negli accordi di libero scambio, ma spesso si scontra con l'ostilità di alcuni paesi che le ritengono promotrici di barriere protezionistiche. L'Unione incontra altresì alcune difficoltà con quei paesi che, pur avendo sottoscritto le convenzioni dell'OIL, non rispettano i diritti sindacali.

Si osservano tuttavia sviluppi concreti nella negoziazione dei capitoli in materia di sviluppo sostenibile, in seno agli accordi di libero scambio. Un principio fondamentale di alcuni accordi di libero scambio è infatti l'impegno delle parti a rispettare i diritti umani e a promuovere un'economia sostenibile basata sulla tutela e sulla promozione dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.

D'altronde, affinché tali capitoli in materia di sviluppo sostenibile possano essere rispettati da entrambe le parti, bisognerebbe riflettere sull'attuazione di meccanismi di controllo reciproco e di pratiche di sostegno. Si potrebbero prevedere, ad esempio, alcune liberalizzazioni condizionali, comprendenti un accorciamento del calendario di smantellamento o l'accesso a un mercato addizionale, in caso di rispetto delle varie norme sociali e/o ambientali. Bisognerebbe inoltre poter disporre di un "indicatore" delle esigenze che varia in base al paese e alla sua situazione economica e che consenta di stabilire una gradualità e una flessibilità, quanto al rispetto delle norme sociali e ambientali.

È necessario, infine e soprattutto, rafforzare i gruppi di conciliazione, i forum di scambio e di dialogo che consentono un maggiore coinvolgimento della società civile e stimolano le politiche interne dei paesi partner. Una possibilità è rappresentata anche dalla creazione di "osservatori" bilaterali comuni che offrano un forum per lo scambio di opinioni tra i governi, il Parlamento europeo, le parti sociali e la società civile in senso ampio. Concludendo, è necessario invitare la Commissione a elaborare studi d'impatto sui diritti umani al fine di completare gli studi d'impatto sullo sviluppo sostenibile con indicatori commerciali intelligibili basati sui diritti umani e sulle norme sociali e ambientali.

III. Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali unilaterali: SPG e SPG+

Questi strumenti consentono di promuovere i principi e i diritti fondamentali dell'Unione europea. Il sistema SPG, che consente all'Unione di accordare unilateralmente preferenze commerciali, si è fortemente "burocratizzato" e utilizza criteri poco trasparenti per la concessione e la revoca delle preferenze. Pertanto nell'ambito del riesame del regolamento SPG, l'Unione dovrebbe poter individuare meglio i beneficiari, tenendo conto, ad esempio, del loro livello di sviluppo e assicurare una verifica degli impegni assunti da tali paesi in materia di diritti umani e norme sociali e ambientali. La Commissione potrebbe infine esaminare la possibilità di mettere a punto un quadro di cooperazione tra l'Unione e i paesi beneficiari del sistema SPG, al fine di semplificare le indagini e il seguito delle controversie, nonché maggiori misure di accompagnamento.

7.10.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali
(2009/2219(INI))

Relatore: David Martin

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che i diritti economici e sociali sono parte integrante dei diritti umani sin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel 1948; ritiene che sia compito dell'UE contribuire alla realizzazione di tali diritti nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo con i quali conclude accordi internazionali, anche di tipo commerciale;
2. invita la Commissione a concludere accordi commerciali solo a condizione che essi contengano clausole in materia di democrazia e diritti umani nonché relative alle norme sociali, sanitarie e ambientali; rinnova il proprio invito alla Commissione e al Consiglio affinché applichino effettivamente le clausole di questo tipo già inserite negli accordi internazionali in vigore e pongano in essere, di conseguenza, un meccanismo idoneo, nello spirito degli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di Cotonou;
3. chiede che nei negoziati e negli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi siano incluse una clausola in materia di diritti umani e una valutazione preliminare dell'impatto degli accordi previsti che tenga conto della situazione dei diritti umani relativamente a tutte le parti contraenti; ritiene che detta valutazione debba comprendere incontri con i difensori dei diritti umani che operano nei paesi interessati;
4. ritiene che, soprattutto nel campo dei diritti umani, le politiche interne e esterne dell'UE debbano essere coerenti e rispettare sempre i principi di cui al capo 1 del titolo V del TUE sulla democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità, l'inalienabilità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali; a tal riguardo, sottolinea che la credibilità internazionale dell'UE in qualità di promotrice dei diritti umani dipende dalla sua capacità

di assicurare che le multinazionali dell'UE rispettino i diritti umani e le norme sociali e ambientali nelle loro attività all'estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo; chiede la rapida attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e, a sua volta, della Carta europea per le libertà fondamentali; ritiene che l'UE debba applicare la CEDU nelle sue attività nei paesi terzi, come comandato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

5. invita la Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione e degli Stati membri, a difendere presso l'OMC e i suoi membri la necessità di tener conto dei diritti umani e delle norme sociali, sanitarie e ambientali nel contesto dei negoziati commerciali, e in particolare dei negoziati relativi all'accordo di Doha, e ad adoperarsi concretamente per la loro applicazione e promozione nel quadro dell'esecuzione degli accordi commerciali; invita la Commissione ad adoperarsi affinché l'OMC e i suoi membri ammettano in qualità di osservatori, quale primo passo, le delegazioni dell'OIL, il segretariato dell'Ufficio internazionale del lavoro e i segretariati degli accordi multilaterali e internazionali in materia di ambiente;
6. chiede pressantemente che l'Unione difenda il diritto di accesso alle risorse naturali nei negoziati sugli accordi commerciali e faccia valere i diritti delle popolazioni autoctone e indigene per quanto riguarda l'accesso alle risorse naturali essenziali; invita la Commissione a inserire nei negoziati e negli accordi commerciali internazionali la problematica dell'acquisizione e della proprietà dei terreni nei paesi terzi, in particolare nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo;
7. invita la Commissione a dare attuazione alla risoluzione del Parlamento del 10 marzo 2010 sul sistema SPG+; la invita pertanto a mettere a punto un sistema di parametri di riferimento più coerente e più equo per tutti i paesi che ricevono assistenza nell'ambito di detto sistema, al fine di monitorare in modo chiaro, trasparente e imparziale i successi e gli insuccessi in materia di sviluppo dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sociali, economici, culturali e ambientali;
8. è tuttavia dell'avviso che, nell'insistere in modo unilaterale sulla validità pratica dei diritti umani universali, non si tiene conto del fatto che la loro realizzazione richiede anche risorse finanziarie che, date le circostanze, non possono essere reperite dai soli paesi emergenti e in via di sviluppo;
9. sottolinea il fatto che l'accordo TRIPS è destinato a promuovere il diritto alla salute; reputa che l'UE debba garantire che qualsiasi accordo commerciale che include clausole "TRIP plus" rispetta pienamente i diritti umani e promuovere attivamente il diritto alla salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;
10. ritiene, a tale riguardo, che il Parlamento dovrebbe insistere affinché nella futura legislazione sia introdotto un sistema in base al quale i vantaggi commerciali, compresi quelli derivanti dagli accordi di libero scambio, possano essere temporaneamente sospesi dalla sola Commissione qualora si raccolgano prove sufficienti in merito alla violazione dei diritti umani o dei diritti dei lavoratori, ovvero possano essere sospesi dall'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione su richiesta di un determinato numero di Stati membri e/o del Parlamento europeo;

11. ritiene che l'UE debba effettivamente controllare e far applicare le clausole sui diritti umani nei propri accordi commerciali; sottolinea l'importanza della possibilità di sospendere temporaneamente o definitivamente le preferenze commerciali in caso di violazioni dei diritti umani e, in particolare, dei diritti del lavoro; chiede alla Commissione di fornire informazioni sulla fattibilità dell'istituzione di un organismo di arbitrato giuridicamente vincolante e dell'azione penale internazionale nei confronti di multinazionali;
12. accentua l'esigenza di trovare modalità per controllare più attentamente le segnalazioni di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori; suggerisce, in tale contesto, di prendere in considerazione l'ipotesi di associare rappresentanti dell'UE (della Commissione, allo stato attuale, o del servizio europeo per l'azione esterna, per il futuro) alle missioni di inchiesta svolte sulla base delle procedure speciali dell'ONU, laddove esistano implicazioni per gli accordi commerciali dell'UE;
13. richiama l'attenzione sul fatto che, a prescindere dalla positiva introduzione negli accordi commerciali internazionali di clausole sociali, ambientali e in materia di diritti umani, si tratta comunque di requisiti minimi e di uno strumento tra tanti; sottolinea che occorre assolutamente impedire che tali clausole vengano sfruttate a fini protezionistici e adottare un approccio graduale per la loro applicazione che punti sulla consultazione di tutte le parti e sul loro coinvolgimento democratico nel processo decisionale;
14. sollecita la Commissione a presentare rapidamente una proposta di regolamento che vieti l'importazione nell'UE di beni prodotti ricorrendo a moderne forme di schiavitù, al lavoro forzato, segnatamente quello di categorie particolarmente vulnerabili, in violazione delle norme fondamentali in materia di diritti dell'uomo; ritiene che tale regolamento debba fare riferimento ai diritti delineati nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e nella dichiarazione del 1998 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro; sottolinea che un tale regolamento dovrebbe consentire all'UE di svolgere indagini su dichiarazioni specifiche qualora sembri comprovata una violazione delle suddette norme internazionali; nel frattempo, prima che tale regolamento entri in vigore, invita la Commissione a rafforzare i controlli sulle importazioni e a monitorare le norme etiche della catena di approvvigionamento nei paesi che esportano verso l'UE;
15. invita tutti gli Stati membri a dare attuazione al regolamento (CE) n. 1236/2005¹ del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e a rendere vincolanti le sue disposizioni in tutti gli accordi commerciali internazionali;
16. ritiene che i diritti sociali siano diritti universali, che non ci si deve tuttavia limitare soltanto a proclamare, ma dei quali occorre anche promuovere la realizzazione concreta; invita dunque la Commissione e gli Stati membri a sostenere in modo solidale proprio i paesi più poveri del mondo nella realizzazione di tali diritti;
17. invita la Commissione a rivedere le disposizioni regolamentari dell'UE in materia di

¹ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

esportazioni alla luce delle possibilità di trasferimento di tecnologie sviluppate secondo gli standard europei, inclusi i telefoni cellulari, le reti di comunicazione e i software per lo scanning e la censura di Internet, il duplice uso e la raccolta ed estrazione di dati (data mining), anche di carattere personale, quando tali esportazioni riguardano regimi oppressivi; chiede alla Commissione di presentare una proposta di regolamento per un nuovo sistema di concessione delle licenze, qualora la presente revisione rivelasse la necessità di un intervento a livello legislativo;

18. chiede che si proceda a valutazioni periodiche degli impegni in materia di diritti umani contenuti negli accordi commerciali internazionali;
19. invita la Commissione a rivedere le norme UE in materia di esportazioni per quanto concerne la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e di ogni tipo di materiale ad esse collegato, inclusi munizioni, attrezzature e pezzi di ricambio, a paesi o regimi suscettibili di utilizzarle per reprimere la società civile al loro interno e violare i diritti umani;
20. sollecita il rafforzamento del processo di sviluppo regionale in modo sostenibile, nello spirito degli obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, parallelamente all'impegno a favore dei diritti umani, dell'aiuto allo sviluppo e degli accordi commerciali internazionali;
21. incoraggia i rappresentanti dell'UE (della Commissione, allo stato attuale, o del servizio europeo per l'azione esterna, in futuro) a condividere con gli operatori economici le informazioni sulla situazione dei diritti umani;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	5.10.2010
Esito della votazione finale	+: 50 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gabriele Albertini, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñoz De Urquiza, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Reinhard Bütikofer, Carlo Casini, Nikolaos Chountis, Monica Luisa Macovei, Marietje Schaake, György Schöpflin, Dominique Vlasto
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marie-Christine Vergiat

25.10.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali
(2009/2219(INI))

Relatore per parere: Filip Kaczmarek

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo"; sottolinea che, di conseguenza, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo commerciale, l'UE è tenuta a prendere seriamente in considerazione tutti le possibili ripercussioni in materia di sviluppo e, in primo luogo, di eliminazione della povertà;
2. ricorda che la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo del 1986 stabilisce che "il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale e culturale [...] e beneficiare di tale sviluppo"; reputa pertanto che l'Unione europea abbia l'obbligo di non indebolire tale diritto e che anzi, debba integrarlo negli accordi internazionali e considerarlo un orientamento per le politiche europee;
3. deplora la perdurante assenza a livello mondiale di un approccio olistico in relazione agli obblighi di rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, il che consente a taluni Stati e ad alcune imprese di non tenere conto di tali diritti; invita la Commissione a prendere iniziative a livello dell'OCSE per razionalizzare e mettere a confronto iniziative private nel settore della responsabilità sociale delle imprese, in particolare mettendo a punto un unico documento di riferimento sulle norme e le prassi adeguate che un'impresa

socialmente responsabile dovrebbe seguire;

4. accoglie con favore gli accordi di libero scambio e tutte le iniziative volte a promuovere il commercio con e tra i paesi in via di sviluppo, dal momento che questo è il giusto approccio per raggiungere il pieno sviluppo sostenibile; incoraggia in particolare le zone di libero scambio a livello regionale poiché, grazie a riduzioni tariffarie, promuovono il commercio tra i paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle norme dell'OMC;
5. rileva che in numerosi paesi in via di sviluppo, la pesca, in particolare la pesca artigianale, e il suo indotto svolgono un ruolo essenziale, giacché garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento, creano posti di lavoro, incrementano le entrate statali e le esportazioni e sono fonte di sostentamento per le comunità locali; ritiene essenziale che si tenga conto degli interessi delle popolazioni locali e dei loro diritti sovrani sulle risorse naturali; teme che la pesca illegale possa contribuire alla migrazione e intaccare gravemente lo sviluppo sostenibile; sottolinea pertanto il fatto che vengano conclusi accordi di pesca dell'UE con i paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire alla crescita del settore interno della pesca (riservando un'attenzione particolare a pescatori e aziende ittiche piccoli e medi), controllare le riserve ittiche, combattere lo sfruttamento eccessivo delle risorse e la pesca illegale, proteggere la biodiversità e sostenere e promuovere un miglioramento delle norme igienico-sanitarie;
6. invita l'Unione europea a promuovere attivamente la responsabilità sociale delle imprese nell'ambito dei suoi accordi commerciali, con l'obiettivo di creare un ambiente commerciale globale più etico in termini sociali e ambientali;
7. sollecita la Commissione a insistere sul rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL, in quanto prerequisito per sottoscrivere accordi commerciali, promuovendo altresì l'adesione su larga scala a regimi di tutela dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente quali l'iniziativa per la trasparenza del settore dell'industria estrattiva (EITI) oppure il processo di Kimberly nel settore dei diamanti; accoglie con favore, in tale contesto, l'adozione della nuova legge statunitense sui "minerali dei conflitti" e chiede a Commissione e Consiglio di prendere in esame una proposta legislativa in tal senso;
8. chiede che gli accordi commerciali dell'UE siano effettivamente in grado di imporre i più elevati livelli di trasparenza, severe norme in materia di appalti pubblici e un rendiconto paese per paese da parte delle imprese, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, al fine di combattere la fuga illecita di capitali;
9. osserva che, seppure gli effetti dei cambiamenti climatici siano maggiormente percepiti nei paesi in via di sviluppo, spetta alle nazioni industrializzate assumersi la maggior parte di responsabilità; reputa pertanto che le relazioni commerciali dell'UE debbano non soltanto evitare di causare danni ambientali, ma anche contribuire allo sviluppo sostenibile in tutto il mondo;
10. sottolinea le grandi disparità sussistenti tra le economie sviluppate e le nazioni più povere in termini di capacità e potenziale; invita pertanto la Commissione a tenere maggiormente conto delle necessità dei paesi ACP nel suo approccio di negoziazione degli accordi di partenariato economico, garantendo altresì che i paesi che non desiderano sottoscrivere un APE non siano per questo penalizzati;

11. invita la Commissione a fare un uso migliore dei meccanismi di condizionalità presenti in strumenti come l'SPG e l'accordo di Cotonou, al fine di ottenere il rispetto dei diritti umani; esorta la Commissione a potenziare il sostegno ai paesi terzi per quanto concerne lo sviluppo di istituzioni giudiziarie che siano in grado di addebitare alle imprese la responsabilità delle violazioni dei diritti umani;
12. chiede alla Commissione di fare in modo che i parlamenti dei paesi partner siano coinvolti nei negoziati commerciali, allo scopo di potenziare la governance e il controllo democratico nei paesi in via di sviluppo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	25.10.2010
Esito della votazione finale	+: 14 -: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Birgit Schieber-Jastram
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eduard Kukan, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eider Gardiazábal Rubial, Jolanta Emilia Hibner, Paul Rübig

3.5.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sui diritti umani e gli standard sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI))

Relatore per parere: Richard Howitt

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita l'Unione europea a sostenere i principi del commercio equo e del commercio gestito, che hanno caratterizzato lo sviluppo dei suoi paesi membri e dei paesi dallo sviluppo riuscito, incluse le Tigri asiatiche, rifiutando il protezionismo o qualsiasi tentativo di indebolire i vantaggi comparativi dei paesi in via di sviluppo che non mettano a repentaglio i diritti umani, lavoratori e sindacali, ma applicando una diversa interpretazione dell'articolo XXIV dell'OMC rispetto a quella attuale, per consentire l'esenzione dei manufatti vulnerabili e di altri settori dagli accordi commerciali ove ciò sia giustificato;
2. conferma che tutti gli accordi commerciali devono esigere che tutte le parti abbiano ratificato, attuato ed effettivamente applicato le convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'OIL sui diritti e i principi fondamentali, e che il capitolo per lo sviluppo sostenibile ha lo stesso valore vincolante delle disposizioni di accesso al mercato ed è soggetto allo stesso meccanismo di composizione delle controversie;
3. insiste sul fatto che, pur lavorando in modo efficace con l'OIL e le altre parti del trattato, la Commissione dovrebbe continuare a soddisfare il suo compito di valutare l'impatto dei negoziati commerciali in termini sociali, ambientali e dei diritti umani, dando un'attenzione particolare alla promozione di un lavoro decente per tutti e di consultare i sindacati quali partner sociali riconosciuti e le ONG ambientali e sociali della UE e dei paesi terzi in modo trasparente in tutte le fasi nel corso di tutto il processo di negoziazione e attuazione degli accordi commerciali, garantendo loro un chiaro diritto di sollevare

preoccupazioni ed obiezioni da sottoporre all'esame e alle iniziative della Commissione;

4. chiede che i futuri accordi commerciali e la revisione del regolamento SPG + superino le esistenti carenze di coerenza, trasparenza e correttezza procedurale mediante l'applicazione di criteri e di parametri di riferimento trasparenti in materia di lavoro, ambiente e rispetto dei diritti umani nei paesi partner, incluse raccomandazioni specifiche per i miglioramenti necessari;
5. accoglie con favore l'utilizzo di valutazioni di impatto della sostenibilità, ma deplora la mancata piena assunzione di azioni in base alle loro conclusioni, come in Africa occidentale, nei paesi mediterranei, in Colombia e in genere nelle regioni americane; chiede che sia data maggiore rilevanza sull'uso dell'influenza dell'UE per perseguire miglioramenti concreti nel rispetto dei diritti umani, degli standard lavorativi, dello sviluppo sostenibile e della buona governance, prima di finalizzare gli accordi commerciali e durante la loro attuazione;
6. riconosce che gli accordi commerciali attuali e futuri sono negoziati nel contesto di una depressione economica che stando alle proiezioni dovrebbe veder aumentare il numero di disoccupati nei paesi OCSE di 8 milioni in due anni; che la delocalizzazione è la causa di una percentuale elevata di perdite di posti di lavoro, ad esempio in Irlanda e in Portogallo (uno su quattro), in Danimarca (uno su sei) e in Estonia e Slovenia (uno su sette); e che la politica commerciale dell'Unione europea deve cercare di evitare uno sproporzionato o troppo rapido declino delle quote di mercato UE e dei livelli occupazionali settoriali e, ove appropriato, deve garantire un maggiore accesso di mercato agli esportatori UE; chiede che si concludano accordi commerciali, alla luce del campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione dell'Unione europea per offrire livelli di assistenza adeguata verso la successiva ristrutturazione;
7. chiede negoziati commerciali dell'Unione europea per la promozione degli obblighi e dei diritti degli investitori e delle imprese, come previsto nel 'Processo di Heiligendamm', avviato dalla precedente presidenza tedesca con l'OIL, l'OCSE e l'ONU; sottolinea che conformemente alle nuove regole sugli investimenti responsabili basate sulle pertinenti disposizioni del trattato di Lisbona, il capitolo sullo sviluppo sostenibile deve incorporare tutte le regole sugli investimenti fissati negli FTA; ritiene che tutti gli accordi commerciali, debbano esigere il rispetto delle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale, il Global Compact dell'ONU e delle raccomandazioni del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani;
8. chiede che le denunce su problemi sociali siano oggetto di decisioni di esperti effettivamente indipendenti che coinvolgano i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni delle comunità; almeno uno degli esperti coinvolti deve provenire dall'OIL; le loro raccomandazioni devono essere parte di un processo definito che offra un trattamento adeguato e rapido dei problemi sollevati, in modo che le deliberazioni degli esperti non si limitino alla formulazione di relazioni e di raccomandazioni, ma portino a un seguito e a disposizioni di riesame, soprattutto volte a mantenere la pressione su qualsiasi governo che consenta che i diritti dei lavoratori siano violati sul loro territorio;
9. insiste sul fatto che l'eventuale inclusione negli accordi commerciali di 'Mode IV' sul

trasferimento temporaneo della forza lavoro dovrebbe essere subordinata al rispetto delle norme nazionali fondamentali del lavoro, incluse le norme riguardanti il periodo di permanenza, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi, i criteri lavorativi nazionali e i contratti collettivi nei paesi partner;

10. invita l'UE a sostenere l'estensione del meccanismo di revisione della politica dell'OMC a coprire gli aspetti commerciali dello sviluppo sostenibile, compresa l'osservanza delle norme fondamentali del diritto del lavoro e la modifica della "Definizione di sovvenzione" nell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, al fine di garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro e il rispetto dei diritti umani nelle zone di trasformazione per l'esportazione; chiede anche che la delegazione di Ginevra della UE riviva e mantenga il raggruppamento informale "amici del lavoro" che aveva creato per promuovere i criteri lavorativi nell'OMC;
11. chiede che tutti i futuri accordi commerciali prevedano il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile, in particolare per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali e includano un sistema di certificazione europeo uniforme che garantisca che le pietre naturali e i prodotti a base di pietre naturali importati siano stati prodotti in modo dimostrabile lungo tutta la catena lavorativa senza sfruttare il lavoro minorile ai sensi della Convenzione 182 dell' OIL.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	28.4.2010
Esito della votazione finale	+: 24 -: 21 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Martin Callanan, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Philip Claeys, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, João Ferreira, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hysmenova, Véronique Mathieu, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

28.4.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI))

Relatore per parere: Thomas Ulmer

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che nel contesto degli accordi commerciali internazionali debbano essere adottate misure per il rispetto di norme importanti per quanto concerne l'ambiente, la salute umana e alcuni aspetti della salute degli animali;
2. riconosce il ruolo degli accordi commerciali internazionali nel promuovere miglioramenti delle norme in materia di ambiente e diritti umani attraverso impegni vincolanti, purché tali impegni siano correttamente attuati, verificati e fatti rispettare;
3. esorta vivamente la Commissione ad adoperarsi affinché siano stabilite norme ambientali, sanitarie e in materia di diritti umani negli accordi commerciali bilaterali, compresi quelli che sta attualmente negoziando con Corea del Sud, Perù, Colombia, India, paesi ACP, Consiglio di cooperazione del Golfo e alcuni paesi inclusi nella politica europea di vicinato (PEV), con particolare attenzione per i diritti dei lavoratori e la tutela dei minori e delle donne, nonché per le norme in materia di cambiamento climatico, la sicurezza dei prodotti e l'informazione dei consumatori;
4. osserva la crescente interdipendenza tra politiche e misure relative al cambiamento climatico, da un lato, e commercio internazionale, dall'altro, e invita l'Organizzazione mondiale del commercio a includere ulteriormente nel proprio programma di lavoro la questione dei cambiamenti climatici, nonché a elaborare norme e misure specifiche a tale proposito;

5. ritiene che l'Organizzazione mondiale del commercio debba vigilare sull'effettivo rispetto degli obblighi in tale ambito e sottolinea che la Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione europea presso l'Organizzazione mondiale del commercio, dovrebbe impegnarsi attivamente nell'attività di vigilanza;
6. chiede l'armonizzazione delle norme ambientali e dei requisiti sanitari quale obiettivo finale da conseguire su scala globale e insiste sulla necessità di ampliare e migliorare tali norme a livello regionale in sede di applicazione degli accordi commerciali internazionali;
7. ritiene che il rispetto delle norme ambientali, sociali e sanitarie debba essere un presupposto indispensabile dei negoziati in materia di commercio internazionale;
8. chiede l'introduzione di un organo per la risoluzione delle controversie, le cui decisioni siano vincolanti;
9. si esprime a favore della concessione di preferenze nei confronti dei paesi emergenti, purché questi dimostrino la ferma intenzione di ottemperare alle norme sociali, ambientali e sanitarie europee; definisce "paesi emergenti" quei paesi che non presentano più tutte le caratteristiche tipiche di un paese in via di sviluppo e di cui si può presumere che, in un futuro prossimo, la dinamica economica propria consentirà loro di superare le caratteristiche strutturali tipiche di un paese in via di sviluppo;
10. chiede vivamente alla Commissione di invitare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in caso di controversie, a non decidere esclusivamente sulla base di considerazioni di politica commerciale; ritiene che l'ammissibilità delle misure transfrontaliere per la protezione dell'ambiente e della salute non dovrebbe dipendere dal fatto che, a parere dell'OMC, gli interventi producano o meno distorsioni del libero scambio;
11. osserva che i futuri accordi commerciali potrebbero essere negoziati sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria; ritiene che non per questo le norme sociali e ambientali debbano essere trascurate, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra e la gestione dei rifiuti pericolosi, per conseguire altri obiettivi;
12. riconosce che gli elevati standard in materia di tutela ambientale e diritti dei lavoratori applicati nell'UE possono produrre uno svantaggio competitivo per le aziende europee esposte alla concorrenza di prodotti e servizi di paesi terzi in cui vigono norme meno rigide in tali ambiti; ritiene che il miglioramento e l'applicazione di tali norme nei paesi terzi, tramite condizioni annesse agli accordi commerciali internazionali, consentirebbe di creare una concorrenza più equa per le aziende europee, migliorando al contempo la tutela dell'ambiente e dei diritti umani, sociali e dei lavoratori in tali paesi;
13. ritiene che l'Organizzazione mondiale del commercio e i suoi Stati membri debbano accordarsi sulla costituzione di un mercato globale aperto per i prodotti, i servizi e le tecnologie ambientali, al fine di rafforzare il commercio internazionale e consentire la libera circolazione delle tecnologie verdi e dei relativi investimenti nel contesto dell'economia globale;
14. invita la Commissione a perorare l'adozione di un accordo sui beni e i servizi ambientali

nell'ambito del ciclo di Doha dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio, allo scopo di liberalizzare gli scambi di tecnologie ecologiche di rilevanza strategica;

15. invita la Commissione a procedere a regolari valutazioni degli accordi commerciali, nonché a informare e aggiornare regolarmente il Parlamento in merito a tali valutazioni, assicurando inoltre la cooperazione con le autorità normative sia nazionali che internazionali, con i sindacati e con le ONG per garantire il rispetto delle norme ambientali, sanitarie e sociali;
16. sottolinea che il settore commerciale e la salvaguardia delle norme in materia di diritti umani e in campo sociale e ambientale sono elementi importanti per assicurare la pace e il benessere del mondo, ma non possono rappresentare una soluzione per tutti i problemi che si presentano tra gli stati; osserva tuttavia che situazioni politiche di stallo possono essere superate rafforzando le relazioni commerciali e assicurando in tal modo la definizione di interessi comuni, specie nel campo della tutela dell'ambiente, quale strumento per risolvere i conflitti;
17. invita la Commissione, conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, a informare pienamente e costantemente il Parlamento su tutti gli aspetti rilevanti durante i negoziati per accordi commerciali internazionali;
18. invita la Commissione, considerato il rafforzamento dei poteri del Parlamento nel quadro del trattato di Lisbona, a garantire un flusso di informazioni efficace e a riconoscere sempre al Parlamento, nella persona dei suoi delegati, lo status di osservatore, garantendogli l'accesso a tutte le riunioni e i documenti pertinenti.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	27.4.2010
Esito della votazione finale	+: 52 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matthias Groote, Marisa Matias, Michèle Rivasi, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Anna Záborská
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Barbara Matera, Søren Bo Søndergaard

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	26.10.2010
Esito della votazione finale	+ : 22 - : 2 0 : 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Vytautas Landsbergis, Evžen Tošenovský